



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

RUBINO NICODEMI

FISCIANO (SA), via Roma, 47

C.M. SAIC89000V – C.F. 80042300659

e-mail: saic89000v@istruzione.it



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 7 settembre 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia,

primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 29 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo per il corretto avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 1 settembre 2020;

VISTO il Piano di Intervento protocollo anti- contagio COVID 19 – Procedure di sicurezza del 21 settembre 2020, aggiornamento n 3;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia n 58/2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 7 gennaio 2019 con delibera n 5 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 28 novembre 2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito d'Istituto www.icnicodemifiscianocalvanico.edu e deposita agli atti il presente Regolamento, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte di soggetti esterni alla Scuola, con rilevazione della temperatura e compilazione del Registro degli Accessi;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Sono "attività di pulizia" i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Sono "attività di sanificazione" i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante operazioni di pulizia e/o di disinfezione e/o di

- disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet (goccioline emesse dalla bocca della persona infetta) che, nel raggio di circa 1 metro, possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto, mal di testa;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Effettuare, durante le lezioni, regolari ricambi d'aria (almeno 20 minuti per ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, cercare di mantenere aperte le finestre quanto più possibile; Curare l'aerazione anche negli spazi comuni, quali corridoi, palestre, spogliatoi, biblioteca, sale riservate agli insegnanti, uffici e ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2.

3. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (SAIC89000V@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi dell'Istituto un Registro degli Accessi agli edifici scolastici da parte di tutti i soggetti esterni alla Scuola, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa prenotazione.

6. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 6 - Il ruolo delle famiglie

1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
2. Le famiglie si assicurano quotidianamente che l'alunno non abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C e che non abbia mal di gola o altri segni di malattia come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari; se l'alunno non è in buona salute, non può andare a scuola;
3. In caso di dubbio riguardo a manifestazioni sintomatiche sospette, le famiglie devono rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) o al Pediatra di base prima che l'alunno si rechi a scuola.
4. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza mediante la piattaforma GSuiteMeet o telefonicamente.

Art. 7 - Organizzazione degli edifici scolastici

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico, sentito il parere del RSPP, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. All'interno delle aule, le disposizioni di banchi, cattedre e posti a sedere è stabilita in conformità alle indicazioni del CTS (distanza tra le rime buccali non inferiore ad 1 metro; distanza prima fila di banchi/cattedra 2 metri). Occorre sempre garantire tra i banchi una larghezza di 60 cm per consentire un passaggio agevole anche in caso di emergenza. Qualora per motivi logistici e/o di spazio non sia possibile organizzare le aule come sopra riportato, limitatamente al periodo antecedente alla consegna dei banchi monoposto, e al solo fine di avviare l'anno scolastico, potranno essere adottate configurazioni alternative che implicano l'utilizzo della mascherina da parte degli alunni anche in condizioni statiche, così come disposto dal CTS.

4. Sono a disposizione di alunni, docenti e personale scolastico appositi dispenser con soluzione idroalcolica, posizionati in ciascuna classe e in più punti dell'edificio, per igienizzare le mani. Le aule sono dotate anche di soluzioni per l'igienizzazione delle superfici.

5. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

6. L'utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni è organizzato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune operazioni di pulizia, pertanto si recheranno ai servizi igienici uno alla volta;

7. Il consumo della merenda avviene in aula, previa igienizzazione delle mani e delle superfici. Non è consentito lo scambio di cibo e di bevande. Non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

8. In ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali alunni che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID19, avendo cura di non creare allarmismi e di non lasciarli da soli, ma sorvegliati da un adulto munito di DPI, fino a quando non saranno affidati ad un genitore/tutore legale.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

1. L'ingresso negli edifici scolastici avviene secondo orari scansionati nei diversi plessi. Gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico;

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti della prima ora dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Anche per le operazioni di uscita al termine delle lezioni, gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita prevedono diversi orario a seconda del plesso.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nei plessi scolastici non è consentito, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutto il personale scolastico;

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Ove le condizioni climatiche lo permettano, si valorizzerà l'uso degli spazi esterni e/o di tutti gli altri spazi disponibili.

3. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica, anche se sono previste "aule inclusione" per gli alunni con bisogni educativi speciali.

5. All'interno delle aule e solo in presenza dei banchi monoposto, gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto. Gli stessi possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di avvicinarsi ad un alunno, deve indossare la mascherina.

8. Per gli insegnanti di sostegno è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e della visiera per tutto l'orario lavorativo e di eventuali ulteriori DPI (es. guanti, camice, ecc.) laddove siano stati individuati in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra e i laboratori, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

10. L'organizzazione dei laboratori che prevedono postazioni fisse è la medesima delle aule didattiche. Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa e avvicinarsi agli alunni solo se indossa la mascherina (così come gli alunni stessi).

11. Per i laboratori musicali, se l'attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente/allievo di uno a uno, va mantenuta la distanza di 2 metri tra insegnante e allievo stesso; se, invece, l'attività di strumento musicale viene effettuata in piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque essere distanziati di almeno 1 metro. Per gli strumenti a fiato, le lezioni si svolgeranno in aule dedicate con distanziamento di almeno 2 metri e impiego di divisori frontali e laterali in plexiglass.

12. In palestra, deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da preferire attività fisiche individuali e assolutamente da evitare i giochi di squadra. Ad ogni cambio di classe, si provvederà ad effettuare l'igienizzazione delle superfici di contatto e delle attrezzature di uso promiscuo.

13. Al di fuori di ogni aula è presente un apposito contenitore adibito alla raccolta di rifiuti speciali (mascherine, fazzolettini di carta usati ecc) racchiusi in doppio sacco.

Art. 11 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola una mascherina di ricambio, un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

5. I capi di vestiario dei singoli alunni verranno disposti in sacche/buste fornite dalla famiglia e contrassegnate dal nominativo dei singoli alunni.

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico e al referente Covid e deve lasciare immediatamente l'Istituto ed è invitato a consultare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso;
2. Nel caso in cui i sintomi riguardano un alunno, lo stesso deve essere immediatamente accompagnato all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio, convocando a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Dopo che la persona sintomatica è tornata a casa, si procederà alla pulizia e sanificazione delle superfici della stanza dell'area di isolamento.
4. La persona sintomatica o i genitori dell'alunno sintomatico devono contattare, prima possibile, il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso.
5. Se il PLS/MMG sospetta COVID19, contatterà il Dipartimento di Prevenzione. Quest'ultimo provvedere all'esecuzione del test diagnostico.

6. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.

7. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 14 – Riammissione a scuola

1. Per la riammissione a scuola, le assenze per motivi di salute inferiori ai 3 giorni per la scuola dell'infanzia, e inferiori ai 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, vanno giustificate con autodichiarazione sul modello appositamente predisposto e reperibile sul sito di istituto www.icnicodemifiscianocalvanico.edu.it nella sezione "Moduli per i genitori". Il modulo va compilato anche per gli alunni che vengono prelevati dai genitori, per motivi di salute, durante l'orario scolastico.
2. In caso di malattia superiore ai 3 giorni per la scuola dell'infanzia, e superiore ai 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, le assenze vanno giustificate con idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
3. Per le assenze non dovute a malattia (vacanza, ragioni familiari), si richiede giustificazione sull'apposito libretto delle giustificiche.
4. Le certificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono assolutamente necessarie per la riammissione in classe che non potrà avvenire in loro assenza.

15. Gestione dei lavoratori, degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Per la gestione su come gestire dei lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa si aspettano indicazioni dal MI.

2. Per gli alunni fragili si fa riferimento al Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8: "dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali

patologie tramite la modulistica appositamente predisposta, corredata di certificazione medica, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica saic89000v@istruzione.

Allegati al presente Regolamento pubblicati sul sito della scuola

- Allegato I – PROTOCOLLO SICUREZZA – Anti contagio COVID-19 - PERSONALE Docente (Prot. n. 2004 del 23/09/2020)
- Allegato II – PROTOCOLLO SICUREZZA – Anti contagio COVID-19 - PERSONALE ATA (Prot. n. 2005 del 23/09/2020)
- Allegato III - NOTA DEL DS N 2072 del 26/09/2020 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' AGGIORNAMENTO CON PROTOCOLLO COVID

